

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA A
TERMINE AI FINI DELLA LORO ESECUZIONE NELL'AMBITO
DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
(DELIBERAZIONE N. 111/06)**

Roma, 26 luglio 2005

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DIREZIONE ENERGIA ELETTRICA



Indice

- **Inquadramento del procedimento**
- **Oggetto e finalità**
- **Revisione del sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo;**
- **Revisione del sistema di garanzie per il servizio di dispacciamento**
- **Conclusioni**



Inquadramento del procedimento

- Procedimento soggetto alla sperimentazione AIR di cui alla deliberazione n. 58/05
- documento di ricognizione: 1 giugno 2005
- I documento per la consultazione: 4 agosto 2005
- II documento di consultazione: 16 novembre 2005
- Assunzione del provvedimento: deliberazione n. 111/06 del 6 settembre 2006
- Entrata in vigore del provvedimento: 1 gennaio 2007



Oggetto e finalità del provvedimento (1)

➤ Oggetto:

- Revisione del sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo;
- Revisione del sistema di garanzie per il servizio di dispacciamento;

➤ Obiettivi generali:

- Strutturare in maniera più efficiente il sistema di registrazione
- Ampliare e rendere più flessibili gli strumenti per la registrazione;
- Migliorare il sistema di garanzie del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento



Oggetto e finalità del provvedimento (2)

➤ Obiettivi specifici:

- 1.** consentire agli operatori la chiusura delle posizioni sia bilateralmente che verso MGP;
- 2.** Favorire la creazione di un mercato a termine con orizzonte più lungo del MGP liquido e trasparente che possa rappresentare un riferimento affidabile per tutti gli operatori;
- 3.** Ridurre il numero di piattaforme e di transazioni necessarie alla registrazione e all'esecuzione degli acquisti e delle vendite al fine di minimizzare i costi di transazione e i rischi di errore
- 4.** Introdurre un efficace sistema di garanzie in grado di quantificare e monitorare l'esposizione di ciascun utente del dispacciamento e quindi di attribuire correttamente gli oneri.



Oggetto - revisione sistema registrazione (1)

- Del. 111/06 prevede l'articolazione dell'attività di erogazione del servizio di dispacciamento agli utenti in 3 elementi:
 - a) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo ai fini del dispacciamento (Titolo 2 del. 111/06);
 - b) aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (Titolo 3 del. 111/06);
 - c) regolazione dei corrispettivi di dispacciamento (Titolo 4 del. 111/06).



Oggetto - revisione sistema registrazione (2)

- Ai fini della loro esecuzione fisica, gli acquisti e le vendite di energia elettrica, nonché i relativi programmi di immissione e di prelievo, devono essere registrati secondo le modalità di cui alla del. 111/06;
- Terna è responsabile della registrazione e svolge tale servizio anche avvalendosi dell'opera del GME;
- Il GME predispose un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine, nonché dei relativi programmi di immissione e di prelievo soggetto ad approvazione dell'Autorità;



Oggetto - revisione sistema registrazione (3)

- Per immettere o prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi è necessario stipulare un contratto di dispacciamento.
- In assenza di transazioni tra gli operatori "riconosciute" da Terna, la medesima Terna, per garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi, si trova a fornire l'energia elettrica prelevata dall'utente.
- La **registrazione** di una transazione consente a Terna di "riconoscere" la transazione stessa;
- A seguito della **registrazione** di una transazione Terna attribuisce all'operatore acquirente il diritto a prelevare (o a rivendere) l'energia elettrica oggetto della transazione a fronte dell'obbligo da parte dell'operatore venditore di immettere (o riacquistare) la medesima energia.



Oggetto - revisione sistema registrazione (5)

- In assenza di transazioni registrate Terna matura un credito nei confronti degli utenti di dispacciamento in prelievo corrispondente al valore dell'energia elettrica prelevata, a fronte del quale gli utenti di dispacciamento in prelievo sono tenuti a fornire adeguate garanzie.
- A seguito della registrazione di una transazione Terna matura un credito nei confronti dell'operatore venditore: nel caso in cui l'operatore venditore non immetta (o riacquisti) l'energia elettrica venduta Terna deve garantire la fornitura all'acquirente recuperandone il costo dal venditore. In tal caso è quindi il venditore a dover fornire adeguate garanzie a Terna.



Oggetto - revisione sistema registrazione (4)

- La comunicazione dei programmi iniziali in esecuzione delle vendite e degli acquisti a termine ha luogo in un momento successivo rispetto alla registrazione dei suddetti acquisti e vendite (**non è più necessario riferire sin dal principio acquisti e vendite a termine a specifici punti di dispacciamento**)
- Ciascun UdD comunica i programmi iniziali di immissione e di prelievo entro la chiusura del MGP tramite un'apposita piattaforma gestita dal GME per conto di Terna



Requisiti per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine

- **Verifiche di congruità per l'accettazione:**
 - La somma algebrica degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione sia nulla (**vincolo di bilancio**)
 - La somma algebrica degli acquisti e delle vendite registrati sia congrua rispetto alla capacità massima di immissione dell'UdD intestatario del conto (**vincolo di congruità fisica**)
 - Che l'esposizione debitoria dell'intestatario del conto risultante a seguito della registrazione sia coperta dalle garanzie prestate dall'UdD (**capienza delle garanzie**)



Requisiti per la registrazione dei programmi

- Verifiche di congruità per l'accettazione:
 - i programmi di immissione registrati da un utente del dispacciamento non devono essere superiori alle vendite nette registrate sul conto dell'utente; in caso tale vincolo non fosse soddisfatto il GME riduce i programmi di immissione in modo che la loro somma sia pari alle vendite nette registrate;
 - i programmi di prelievo registrati da un utente del dispacciamento non devono essere superiori agli acquisti netti registrati; in caso tale vincolo non fosse soddisfatto il GME riduce i programmi di prelievo in modo che la loro somma sia pari agli acquisti netti registrati;
 - Verifica di capienza delle garanzie prestate al GME nell'ambito del mercato elettrico in caso di "riacquisto" dell'energia venduta a termine

Tali vincoli non limitano comunque le possibilità degli operatori in quanto le corrispondenti transazioni possono essere effettuate attraverso offerte di vendita e di acquisto sul MGP



Conti Energia a Termine

Ai fini della contabilizzazione degli acquisti e delle vendite e dei programmi in esecuzione dei medesimi:

- Il GME apre a ciascun UdD uno o più conti energia a termine in cui sono contabilizzati:
 - gli acquisti e le vendite di energia a termine;
 - i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo;



Conti di sbilanciamento effettivo

- Terna apre per ciascun UdD e per ciascun punto di dispacciamento un conto di sbilanciamento effettivo in cui sono contabilizzati:
 - I programmi vincolanti di immissione o di prelievo risultanti alla chiusura dei mercati dell'energia e del dispacciamento
 - Le immissioni o i prelievi effettivi



Oggetto – sistema di garanzie (1)

- garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi dovuti al GME ai sensi della del. 111/06;
- il regolamento per la registrazione identifica le modalità procedurali e gli strumenti operativi per la gestione delle procedure e degli strumenti a garanzia di cui al punto precedente;
- il GME definisce il sistema di garanzie sulla base di criteri di efficienza, garantendo il coordinamento con il sistema predisposto da Terna a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi di **dispacciamento.**



Oggetto – sistema di garanzie (2)

- garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi dovuti a Terna ai sensi della del. 111/06;
- Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie determinando per ciascun utente del dispacciamento, la massima esposizione consentita in termini di saldo dei Conti di Sbilanciamento Effettivo, tenendo conto dei debiti e crediti maturati dall'utente in relazione ai corrispettivi diversi da quello di sbilanciamento effettivo;
- eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza di utenti del dispacciamento, sono coperti attraverso un apposito corrispettivo da definire

